



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO** l'articolo 33, comma 5, della Costituzione;
- VISTA** la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
- VISTA** la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
- VISTA** la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli *“Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”*;
- VISTA** la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei Periti Industriali, così come modificata dall'articolo 1-septies della Legge 26 maggio 2016, n. 89;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”* ed in particolare il Titolo III;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, l'articolo 17;
- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* e, in particolare, l'articolo 9, comma 6;
- VISTO** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, ed in particolare l'articolo 45;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* ed in particolare l'articolo 1, comma 52;
- VISTO** il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante *“Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”* convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, come modificato dall'articolo 55-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'articolo 1-septies, il quale dispone che *“Oltre a*

quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui “*1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale*”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, e, in particolare, l'art. 6, comma 4, il quale prevede che: “*Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.*”;

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini*

legislativi”, e, in particolare, l’art.6, comma 8bis, primo periodo, il quale dispone che *“Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *“Disciplina dell’imposta di bollo”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, e in particolare l’articolo 55, così come modificato dall’articolo 1, comma 52, della legge n. 107/2015;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal D.P.R. 31 luglio 2017, n. 134, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* ed in particolare l’Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”* e, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S.-, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 631, della legge n. 296/2006;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, il quale, all’articolo 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d’ora in avanti denominato *“Regolamento”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *“Disciplina delle classi di laurea”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione dell’articolo 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi

dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 5, comma 9;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1° giugno 2023, n. 102, con il quale sono state disposte le modalità di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2023 di abilitazione all'esercizio delle professioni di Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Geometra e Geometra laureato, Perito agrario e Perito agrario laureato, Perito industriale e Perito industriale laureato;
- VISTO** il decreto del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle province di Trento e Bolzano;
- VISTO** il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
- VISTO** il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – con nota n.7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
- VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato n. 1491/2022, pubblicata il 2 marzo 2022, e n. 1530/2022, pubblicata il 3 marzo 2022, in merito alla valutazione del titolo di Geometra, conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato;
- VISTA** la nota prot. 30548 in data 8 novembre 2022, con la quale la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha diramato le suddette sentenze;
- RITENUTO** di disciplinare, in osservanza delle disposizioni sopracitate, l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle suddette professioni;
- ACQUISITI** i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo tecnico, del Consiglio Nazionale interessato, ed acquisita, altresì, la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d'esame

ORDINA

Art. 1

(Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e di Perito industriale laureato per la sessione 2023)

1. È indetta, per l'anno 2023, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e di Perito industriale laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **candidato Perito industriale:** il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore "Tecnologico" secondo le confluenze di cui all'Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente Ordinanza.
 - b) **candidato Perito Industriale laureato:** il candidato in possesso di:

- diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;
 - laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
 - ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 29 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esame, ed il relativo programma riportato nell'Allegato B alla presente Ordinanza, nonché gli argomenti inerenti all'indirizzo/specializzazione, è unica per i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2 **(Requisiti di ammissione)**

1. Alla sessione d'esame sono ammessi i candidati Periti industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto oppure in possesso del diploma afferente al settore "*Tecnologico*", di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, dello stesso D.P.R., ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine

(diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del DPR 137/2012;

D – abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di formazione e lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del DPR 137/2012;

E – abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'articolo 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17;

F – abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

G – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore – I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

H – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. - di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresì, i candidati Periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:

A - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati

decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009;

3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

Art. 3

(Calendario, sede e prova d'esame)

1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato consistono, per la sessione 2023, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale. Il calendario della sessione d'esame è di seguito indicato:
 - **21 novembre 2023, ore 8.30:** insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;
 - **22 novembre 2023, ore 8.30:** prosecuzione della riunione preliminare;
 - **23 novembre 2023, ore 8.30:** predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;
 - **28 novembre 2023, ore 8.30:** inizio della prova orale.
2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio Nazionale dei Periti industriali e Periti industriali laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Non è consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio Nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui all'Allegato B alla presente Ordinanza e deve consentire alla Commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (articolo 11, comma 7, del *Regolamento*).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione d'esame.
8. L'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato è conseguita solo da parte dei candidati che riportino nella prova orale una valutazione di almeno 60/100.

Art. 4

(Domanda di ammissione alla sessione d'esame)

1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va apposta marca da bollo da €16,00, va presentata utilizzando il modello riportato nell'Allegato A alla presente Ordinanza. A corredo della domanda occorre allegare la documentazione indicata nel successivo articolo 5. La presentazione di più di una domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza delle "*condizioni personali richieste*".
3. I candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-

legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame. L'adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata.

4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati sono trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erranei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge. Il candidato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 5

(Documentazione da allegare alla domanda di ammissione)

1. Alla domanda di ammissione alla sessione d'esame devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
 - b) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
 - c) ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
 - d) fotocopia non autenticata di un documento di identità (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
 - e) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda di ammissione – Termine – Esclusioni)

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale/Concorsi ed esami, la domanda di ammissione alla sessione d'esame, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, al Collegio di appartenenza, il quale provvederà agli adempimenti previsti dall'articolo 7 della presente Ordinanza.
2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza secondo una delle seguenti modalità:
 - a. tramite Posta Elettronica Certificata – PEC (fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC);
 - b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione).
2. Non sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano spedito la domanda di ammissione corredata dai documenti di cui all'articolo 5 oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
3. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
4. A norma dell'articolo 12 del *Regolamento* le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione alla sessione d'esame e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'articolo 2 della presente Ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento della prova, le Commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.

Art. 7
(Adempimenti dei Collegi)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, i Collegi provinciali o territoriali verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it:
 - a) il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;
 - b) un unico elenco nominativo, in ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere la prova d'esame, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero dell'istruzione e del merito di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi provvedono a formare detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti sia al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 lettera b) vengono indicati, per ciascun candidato:
 - a) il cognome e il nome
 - b) il luogo e la data di nascita
 - c) il titolo di studio
 - d) il requisito di ammissione posseduto, di cui all'articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente.
3. Nell'elenco di cui al comma 1 lettera b) vanno indicati anche i nominativi dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione, a fianco dei quali deve essere apposta anche la dicitura "*Requisito in corso di maturazione*" con la data prevista di acquisizione che, ai sensi dell'articolo 2, non può essere successiva al giorno antecedente la prova d'esame.
4. In calce all'elenco di cui al comma 1 lettera b), datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, deve essere apposta da parte di quest'ultimo attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di compimento di ogni accertamento di competenza.
5. Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma 1 lettera b) deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'istruzione e del merito per gli adempimenti di competenza, tramite le modalità di cui al comma 1.
6. Ogni Collegio/Ordine territoriale, il giorno dell'insediamento della Commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione degli eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della Commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami stessi.

Art. 8
(Adempimenti degli Istituti scolastici)

1. Con comunicazione della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione sarà reso noto l'elenco degli Istituti scolastici incaricati di provvedere alla tenuta dei verbali degli esami, che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti.
2. Gli Istituti scolastici di cui al comma 1 provvederanno altresì alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte del Collegio Nazionale e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti.
3. È compito degli Istituti di cui al comma 1 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente gli esami.
4. Eventuali modifiche dell'elenco degli Istituti scolastici, di cui al comma 1, da apportare per sopravvenute esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle commissioni esaminatrici costituite nella Regione sede degli Istituti scolastici interessati.

Art. 9
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Art. 10
(Delega)

1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, è conferita delega al Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

La presente Ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2023, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI**

PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a (città/provincia) _____
il _____, residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia) _____
recapito telefono cellulare _____
indirizzo di posta elettronica _____

chiede di essere ammesso/a a sostenere la prova d'esame prevista per gli esami di Stato -sessione 2023- di abilitazione all'esercizio della libera professione di **PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO**.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

- a. di non aver prodotto, per la sessione 2023, altra domanda di ammissione alla sessione d'esame ad un Collegio diverso da quello di appartenenza ¹
- b) di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia) _____
- c) di aver conseguito il seguente titolo di studio _____
presso _____
nell'anno scolastico/accademico _____ con votazione _____
- d) di aver svolto il tirocinio nelle seguenti modalità²:

¹ La presentazione, per la sessione 2023, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello di appartenenza, comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami.

² Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,C e D. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

In quanto candidato/a con disabilità, dichiara, ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998³

In quanto candidato/a con DSA, chiede di poter usufruire dei seguenti strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, come da documentazione allegata⁴.

Si allegano i seguenti documenti:

- curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale
- ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all'Erario quale tassa di ammissione agli esami⁵
- fotocopia non autenticata del documento di identità⁶
- elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami _____

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Data _____

Firma (per esteso) _____

³ I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste".

⁴ I/le candidati/e con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento della prova d'esame.

⁵ La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).

⁶ La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

PROGRAMMA D'ESAME

(Allegati A B C – decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445,
e decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447)

ARGOMENTI OGGETTO DELLA PROVA ORALE

La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di Perito industriale.

L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato nel corso delle attività previste dal comma 3 dell'art. 2 della Legge 2.2.1990, n. 17, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti elencati nell'allegato A e nell'allegato B (relativo a ciascun indirizzo specializzato) del decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e dell'allegato B, così come integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, nei limiti delle competenze professionali del perito industriale definite dall'ordinamento vigente.

TABELLA C

SEZIONI	DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A – decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
Chimico Chimica industriale	- Analisi chimico biologiche - Ingegneria chimica - Chimica - Ingegneria energetica
Costruzioni aeronautiche	-Ingegneria aerospaziale - Ingegneria energetica
Edilizia	- Edilizia
Elettronica e telecomunicazioni	- Ingegneria elettronica - Ingegneria delle Telecomunicazioni - Ingegneria energetica
Elettrotecnica e automazione	- Ingegneria dell'automazione - Ingegneria elettrica - Ingegneria energetica
Energia nucleare	- Ingegneria energetica
Fisica industriale	- Metodologie fisiche - Ingegneria energetica
Industria cartaria	- Scienze e tecniche cartarie - Ingegneria energetica
Informatica	- Informatica - Ingegneria informatica - Ingegneria energetica
Materie plastiche	- Ingegneria delle materie plastiche - Ingegneria energetica
Meccanica	- Ingegneria meccanica - Ingegneria logistica e della produzione - Ingegneria energetica
Tecnologie alimentari	- Tecnologie alimentari - Ingegneria energetica
Termotecnica	- Ingegneria energetica

TABELLA D

SEZIONI	CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 509/1999)	CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 204/2007)
Arti fotografiche	23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Arti grafiche	23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Chimica conciaria	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Chimica nucleare	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Chimico	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Costruzioni aeronautiche	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Cronometria	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Disegno di tessuti	42 - Disegno industriale	L-4 Disegno industriale
Edilizia	4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale	L-17 Scienze dell'architettura L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale
Elettronica e telecomunicazioni	9 - Ingegneria dell'informazione	L-8 Ingegneria dell'informazione
Elettrotecnica ed automazione	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Energia nucleare	25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
Fisica industriale	25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
Industria cartaria	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria navalmeccanica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria ottica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria tintoria	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Industrie cerealicole	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industrie minerarie	16 - Scienze della terra	L-34 Scienze geologiche
Informatica	26 - Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Scienze e tecnologie informatiche
Materie plastiche	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Meccanica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Metallurgia	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tecnologie alimentari	20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
Termotecnica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tessile: con specializzazione produzione dei tessuti	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tessile: con specializzazione confezione industriale	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale

TABELLA E

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA D)	
<u>Sezione edilizia</u>	
Classe Laurea Specialistica DM 509/99	Classe di Laurea Magistrale DM 270/04
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria Civile
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1)
	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

<u>NOTA 1</u>	
La LM – 26 è titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:	
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	ICAR/10 - Architettura tecnica
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica	ICAR/11 - Produzione edilizia
GEO/05 - Geologia applicata	ICAR/17 - Disegno
GEO/11 - Geofisica applicata	ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/01 - Idraulica	ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia	ING-IND/25 - Impianti chimici
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale	ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti	ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi
ICAR/05 - Trasporti	ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime
ICAR/06 - Topografia e cartografia	ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ICAR/07 - Geotecnica	ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni	ING-INF/04 - Automatica
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni	

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA D)	
<u>Sezione elettronica e telecomunicazioni</u>	
Laurea Specialistica DM 509/1999	Classe di Laurea DM 270/2004
26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione
30/S Ingegneria delle telecomunicazioni	LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 2)
32/S Ingegneria elettronica	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
34/S Ingegneria gestionale	LM-29 Ingegneria elettronica
35/S Ingegneria informatica	LM-31 Ingegneria gestionale
	LM-32 Ingegneria informatica

<u>NOTA 2</u>	
La LM – 26 è titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:	
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine	ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione	ING-INF/03 - Telecomunicazioni

ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici	ING-INF/04 – Automatica
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale	ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale	ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche
ING-INF/01 – Elettronica	

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA D)

Sezioni elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica

Laurea Specialistica DM 509/1999	Classe di Laurea DM 270/2004
25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
27/S Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica
29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione
31/S Ingegneria elettrica	LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 3)
33/S Ingegneria energetica e nucleare	LM-28 Ingegneria elettrica
34/S Ingegneria gestionale	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
36/S ingegneria meccanica	LM-31 Ingegneria gestionale
37/S Ingegneria navale	LM-33 Ingegneria meccanica
61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)	LM-34 Ingegneria navale
	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)

NOTA 3

La LM – 53 è titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare	ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni	ING-IND/19 - Impianti nucleari
ING-IND/01 - Architettura navale	ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini	ING-IND/21 – Metallurgia
ING-IND/03 - Meccanica del volo	ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali	ING-IND/23 - Chimica fisica applicata
ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali	ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/06 – Fluidodinamica	ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale	ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/08 - Macchine a fluido	ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente	ING-IND/31 – Elettrotecnica
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale	ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale	ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche	ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine	ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine	ING-INF/04 – Automatica
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione	ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici	

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA D)	
<u>Sezione industrie minerarie</u>	
Laurea Specialistica DM 509/1999	Laurea Magistrale DM 270/2004
86/S Scienze geologiche	LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
85/S Scienze geofisiche	LM-79 Scienze geofisiche
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (vedi nota 4)	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (vedi nota 4)

NOTA 4	
Queste lauree sono titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:	
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre	GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia	GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica	GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/03 - Geologia strutturale	GEO/10 - Geofisica della terra solida
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia	GEO/11 - Geofisica applicata
GEO/05 - Geologia applicata	GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera
GEO/06 - Mineralogia	

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA D)	
<u>Sezione tecnologie alimentari</u>	
Laurea Specialistica DM 509/1999	Laurea Magistrale DM 270/2004
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA D)	
<u>Sezione chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria</u>	
Laurea Specialistica DM 509/1999	Laurea Magistrale DM 270/2004
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale	LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (vedi nota 5)	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali (vedi nota 5)
12/S Conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico (vedi nota 5)	LM-13 Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)
14/S Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5)
61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5)	

NOTA 5
Queste lauree sono titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

CHIM/01 - Chimica analitica	CHIM/10 - Chimica degli alimenti
CHIM/02 - Chimica fisica	CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica	CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
CHIM/04 - Chimica industriale	ING-IND/25 - Impianti chimici
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici	ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici
CHIM/06 - Chimica organica	

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA D)	
<u>Sezioni arti fotografiche; arti grafiche</u>	
Laurea Specialistica DM 509/1999	Laurea Magistrale DM 270/2004
73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA D)	
<u>Sezioni energia nucleare; fisica industriale</u>	
Laurea Specialistica DM 509/1999	Laurea Magistrale DM 270/2004
20/S Fisica	LM-17 Fisica
66/S Scienze dell'universo	LM-58 Scienze dell'universo

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA D)	
<u>Sezione informatica</u>	
Laurea Specialistica DM 509/1999	Laurea Magistrale DM 270/2004
23/S Informatica	LM-18 Informatica
35/S Ingegneria informatica	LM-32 Ingegneria informatica
	LM-66 Sicurezza informatica

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA D)	
<u>Sezione disegno di tessuti</u>	
Laurea Specialistica DM 509/1999	Laurea Magistrale DM 270/2004
103/S Teorie e metodi del disegno industriale	LM-12 Design